

Le Consulte, le Associazioni e le Comunità scientifiche degli studi umanistici delle Aree 10 e 11 ribadiscono il loro convinto sostegno sia alla costituzione di un'agenzia nazionale per la valutazione (ANVUR), sia alla sua pronta operatività, essenziale per il miglioramento complessivo della ricerca del nostro Paese.

Le scriventi sono consapevoli della necessità di pervenire ad identificare procedure di valutazione affidabili e adeguate alle discipline umanistiche, supportate da una diffusa cultura della autovalutazione e della valutazione. Pertanto, preso atto dell'attuale inadeguatezza delle banche dati esistenti (ISI e SCOPUS), ed essendo del tutto critiche nei confronti dell'adozione di un metodo di valutazione basato su procedure di carattere meramente quantitativo e bibliometrico - estranee alle tradizioni di questo tipo di studi - le Associazioni e le Consulte hanno avviato autonomamente, ormai da anni, una riflessione comune sul tema della valutazione, promuovendo incontri ed elaborando documenti, al fine di individuare e suggerire criteri, parametri e metodologie omogenei per la valutazione della produzione scientifica in ambito umanistico. In particolare, è stato avviato, fin dal 2009, in accordo con i propri rappresentanti nel CUN, un Gruppo di lavoro sulla valutazione in area umanistica (aree 10 e 11) coordinato da Andrea Graziosi, con il concorso critico e la discussione pubblica dei risultati. Tale gruppo ha prodotto un documento di lavoro, sulla cui base le Associazioni e le Consulte stanno procedendo alla classificazione delle riviste e dei vari tipi di prodotto. Nello stesso anno 2009, un altro Gruppo di esperti, designati dal Consiglio Scientifico generale del C.N.R., ha elaborato un ulteriore documento di proposta di criteri per la valutazione della ricerca nel campo delle scienze umane e sociali.

Le Associazioni e le Consulte prendono atto del documento su *Criteri e parametri di valutazione dei candidati e dei commissari dell'abilitazione scientifica nazionale* approvato il 22 giugno 2011 dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR nel quale si assume, come premessa, l'autonomia propria delle aree 10-14 che necessitano di peculiari criteri di valutazione. Il documento, nello stesso tempo, esprime la consapevolezza del carattere ancora frammentario e parziale dei risultati cui si è pervenuti per queste aree, tanto da ripromettersi, per il futuro, la costituzione di gruppi di lavoro per superare l'attuale parzialità e inadeguatezza di risultati.

Le Associazioni e le Consulte ribadiscono di guardare con favore all'adozione di rigorosi meccanismi di valutazione nell'area delle discipline umanistiche, e tuttavia esprimono gravi e fondate perplessità circa le procedure ivi proposte. Intendendo collaborare fattivamente alla individuazione di criteri e parametri condivisi, molte Associazioni hanno già espresso singolarmente perplessità sul documento proposto dall'ANVUR, mentre con il presente documento unitario di sintesi si riconfermano talune gravi criticità e si esprimono le seguenti osservazioni.

- 1) L'accesso alle procedure di abilitazione nazionale non può essere precluso in modo automatico e pregiudiziale esclusivamente sulla base di parametri quantitativi. Il decreto che sarà emanato dal Ministro non dovrà prevedere limitazioni al diritto dei candidati, né - come ricorda lo stesso documento ANVUR - alla responsabilità delle Commissioni tenute ad esprimere quel

“motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche..” previsto dall’art. 16, c. 3 della Legge 240/2010.

- 2) L’accesso alle procedure di abilitazione nazionale non può essere precluso agli studiosi che non fanno già parte del sistema universitario nazionale e quindi, nell’attesa della costituzione della Anagrafe delle pubblicazioni scientifiche, non si può fare riferimento ai dati presenti nel sito docente del CINECA per la valutazione del parametro delle pubblicazioni.
- 3) L’adozione del criterio della mediana della produttività scientifica dello specifico Settore Concorsuale e della fascia di docenza per cui si richiede l’abilitazione non comporta automaticamente un progressivo aumento della qualità complessiva e rischia invece di produrre effetti paradossali sia per i candidati sia per i commissari, come pure appare di dubbia efficacia il meccanismo della normalizzazione per età accademica.
- 4) Considerate le caratteristiche degli studi umanistici, la produzione di una comprovata monografia di ricerca, fondata su una ampia e originale analisi di fonti primarie e secondarie, non può essere considerata equivalente alla produzione di due articoli. La monografia è il culmine di un progetto di studio pluriennale, che non può essere equiparato ad un breve articolo, salvo situazioni del tutto eccezionali. Si sottolinea, in ogni caso, la necessità di definire con cura le caratteristiche distintive di una “vera” e “originale” monografia di ricerca, che non dovrebbe essere comunque costituita da una raccolta di saggi privi di unità tematica.
- 5) Nei criteri previsti per le aree da 10 a 14 la nozione di “editore nazionale” e di “editore internazionale” è confusa e arbitraria, in quanto non comporta automaticamente una corrispettiva rilevanza nazionale e internazionale e quindi in alcun modo può prevedere un rapporto gerarchico di qualità. In molti dei settori di area umanistica molti degli “editori nazionali” hanno una piena autorevolezza a livello internazionale, come sottolineato anche dal documento elaborato di recente dall’AIE.
- 6) Appare grave e incomprensibile l’esclusione delle relazioni pubblicate in atti di congressi che, avendo un grado di elaborazione pari a quello degli articoli editi su riviste, rivestono spesso grande valore, interesse scientifico e carattere di originalità.
- 7) Quanto alla tipologia dei prodotti della ricerca, lo schema di ponderazione relativa tra monografie, articoli, curatele (previste senza motivo solo per “volumi pubblicati da editori internazionali”) appare destituito di validità scientifica. All’interno di tale schema appare inadeguato il riferimento a banche date quali ISI o Scopus come criterio privilegiato di valutazione delle riviste internazionali (salvo nei casi delle Scienze psicologiche e della Logica, come già sottolineato nei documenti CUN).
- 8) Ai fini della valutazione si ritiene necessario riconoscere un adeguato rilievo alle edizioni critiche di testi, fonti, risultati di scavi, ricerche sul terreno, ricerche di ambito museale, lessici, cataloghi di mostre, repertori, traduzioni corredate da riflessione scientifica, etc., e nel contempo definire il peso da assegnare a ciascun autore e al/ai curatore/i di opere collettanee, che spesso costituiscono il risultato di progetti tematici e di complessi interventi di *équipe*.

- 9) Appare eccessivo, e tale da alterare la valutazione, il peso che, nell'appendice relativa ai profili scientifici del professore associato e del professore ordinario, viene conferito alla "capacità di attrazione dei finanziamenti" da parte dei candidati all'abilitazione nelle due fasce, soprattutto se con questo si intende di fatto privilegiare quanti rivestono posizioni già consolidate.

Nelle considerazioni finali l'ANVUR dichiara "la propria disponibilità a collaborare con associazioni scientifiche e disciplinari di tutte le aree" e intende "realizzare... un gruppo di lavoro con esperti delle aree da 10 a 14, per pervenire ad una definizione più dettagliata e congruente del concetto di "parametri oggettivi e certificabili...". In proposito si osserva che, se è certamente auspicabile un serrato confronto con le associazioni scientifiche, soprattutto se questo avviene prima della emanazione dei documenti, non si può fare a meno di ricordare che la totalità della comunità accademica ha un proprio organo di rappresentanza nel CUN che, anche sui problemi della valutazione, ha interagito e interloquisce in modo continuativo con le Consulte e le Società scientifiche in un costante, proficuo e fecondo dialogo. I documenti approvati dal CUN in data 24 maggio 2011, su "Criteri, parametri e indicatori per l'abilitazione scientifica nazionale" e su "Criteri e parametri per la valutazione ai fini di cui all'Art. 16 comma 3 lettere a) e h) e all'Art. 24 comma 2 lettera c) della Legge 30 dicembre 2010, n.240, sono un esempio del risultato di questa collaborazione con le Associazioni. Nella convinzione che occorra una ridefinizione dell'assetto complessivo del sistema universitario basato sulla piena collaborazione, non si può non evidenziare la differenza di significato e di ruolo rispetto agli organi di rappresentanza istituzionale eletti dall'intera comunità per compiti in senso lato "politici".

Nella consapevolezza del ruolo cruciale che, soprattutto in questo momento, riveste la valutazione, le Consulte, Associazioni e le Comunità scientifiche delle Aree 10 e 11 esprimono l'auspicio che l'ANVUR riconsideri le sue proposte sulla valutazione in area umanistica riconoscendone peculiarità ed esigenze, e invita il Ministero a soprassedere dall'adozione di quanto attualmente contenuto nel documento proposto ANVUR, almeno per quanto concerne il settore umanistico.